

**«DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORE E DELLE IMPRESE»
LE NOVITA' APPORTATE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONI
OCCASIONALI”**

FONTI: D.L 87/2018 – LEGGE DI CONVERSIONE 96/2018

Edizione curata da



Dott. Stefano Bianchi

Responsabile Area Lavoro - Relazioni Sindacali

in collaborazione con



Avv. Barbara Sabellico

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Qual è la normativa che disciplina il contratto di prestazione occasionale?

Il Decreto-Legge n. 50 del 2017, convertito con Legge n. 96 del 2017, con le modifiche apportate dalla Legge 205/2017 e dalla Legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Come si definisce il contratto di prestazione occasionale?

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate ed entro determinati limiti di importo, prestazioni lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

E' necessaria la forma scritta?

No, benché siano previsti adempimenti formali stringenti.

In quali casi è vietato il ricorso al contratto in esame?

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

È altresì vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, dell'art. 54 bis del Decreto Legge n. 50/2017 e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori;

- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari soggetti elencati al comma 8 dell'art. 54bis L. 96/2017, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Che cos'è il "Libretto Famiglia"?

E' un libretto nominativo prefinanziato utilizzato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a favore dell'utilizzatore da uno o più prestatori nell'ambito di:

- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili;
- insegnamento privato supplementare;
- attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a 1 ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla c.d. Gestione Separata INPS, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Qual è la procedura che l'utilizzatore deve seguire per beneficiare di prestazioni di lavoro occasionale?

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i rispettivi adempimenti all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, che supporta le operazioni sia di erogazione e di accreditamento dei compensi, sia di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori, mettendo a disposizione un sistema di pagamento elettronico.

Attraverso la piattaforma informatica INPS – oppure attraverso i servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS – l'utilizzatore, entro il terzo giorno del mese successivo a quello svolgimento della prestazione, è tenuto a comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o posta elettronica.

L'utilizzatore è tenuto infine a trasmettere, almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione e attraverso la piattaforma informatica INPS – ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS – le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, dell'art. 54 bis del Decreto Legge n. 50/2017, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del comma 17 dell'art. 54 bis del Decreto Legge n. 50/2017.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione via SMS o posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non dovesse aver luogo, quali adempimenti è tenuto a porre in essere l'utilizzatore?

L'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione di avvio della prestazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento della prestazione stessa.

Quali sono le conseguenze che gravano sull'utilizzatore nel caso in cui non dovesse provvedere alla comunicazione di cui al punto precedente?

L'INPS provvede al pagamento della prestazione e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche se di fatto la stessa non è stata resa dal lavoratore.

La normativa di legge in materia ha previsto una misura minima oraria del compenso del prestatore?

Sì, la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che per il settore agricolo, nel quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Chi provvede ad erogare il compenso al prestatore di lavoro?

L'INPS.

Qual è il termine entro il quale il prestatore di lavoro riceve il pagamento?

L'INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore di lavoro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione, attraverso l'accredito delle spettanze sul conto corrente bancario risultante dall'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.

Il prestatore di lavoro può richiedere forme diverse di pagamento della prestazione di lavoro ?

Sì, su espressa richiesta del prestatore di lavoro all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, il pagamento del suo compenso può essere effettuato, decorsi sempre quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo

Su chi gravano gli eventuali oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato di cui al punto precedente?

Sono a carico del prestatore.

La contribuzione alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995 è a carico dell'utilizzatore?

Sì.

A quanto ammonta, per le prestazioni occasionali, il premio dovuto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali?

Il premio ammonta al 3,5% del compenso del prestatore ed è posto a carico dell'utilizzatore.

Qual è la sanzione prevista nel caso di superamento dei limiti di compenso?

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo del compenso nei termini appena precisati o comunque del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell'arco del medesimo anno civile, il rapporto con il prestatore di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.